

REGOLAMENTO (CE) N. 330/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1999

recante modificazione dell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, e l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e reante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 345/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che secondo l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono essere inclusi nell'allegato VI, parte C, ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da paesi terzi conformemente all'articolo 11;

considerando che è risultato che taluni ingredienti riportati nell'allegato VI, parte C, sono prodotti in quantità sufficiente dall'agricoltura biologica e devono essere pertanto soppressi dal suddetto allegato; che per quanto riguarda in particolare lo zucchero di barbabietole biologico la produzione è aumentata ma non ha ancora raggiunto quantitativi sufficienti a soddisfare i bisogni del mercato di questo importante ingrediente e che pertanto è prematuro in questa fase sopprimere tale prodotto dall'allegato VI, parte C;

considerando che alcuni Stati membri hanno notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regola-

mento (CEE) n. 207/93, che sono state concesse autorizzazioni per l'uso di taluni ingredienti di origine non inclusi nell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91; che per alcuni di questi prodotti notificati è risultato che nella Comunità non c'è una produzione biologica sufficiente e che non è possibile importarli secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che tali prodotti devono essere pertanto inseriti nell'allegato VI, parte C;

considerando che occorre consentire una dilazione per permettere l'utilizzazione delle scorte esistenti e l'adeguamento dell'industria ai nuovi requisiti;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I seguenti prodotti possono essere utilizzati alle stesse condizioni dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 gennaio 2000: concentrato di albicocca (*Prunus armeniaca*), concentrato di sambuco (*Sambucus nigra*), mango (*Mangifera indica*), fragola (*Fragaria vesca*), sotto forma di polvere essiccata o concentrato, polvere di cinque spezie, composta di finocchio (*Foeniculum vulgare*), chiodi di garofano (*Syzygium aromaticum*), zenzero (*Zingiber officinale*), anice (*Pimpinella anisum*) e cannella (*Cinnamomum zeylanicum*), grasso di cocco, grasso di cacao e amidi e fecole ottenuti da cereali e tuberi, non modificati chimicamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1999.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 247 del 5. 9. 1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 58 del 27. 2. 1997, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

**PARTE C — INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE,
DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CEE)
N. 2092/91**

C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a):

C.1.1. Frutti e semi commestibili

Lazzeruola	Malpighia punicifolia
Ghiande	Quercus spp
Noci di anacardio	Anacardium occidentale
Noci di cola	Cola acuminata
Fieno greco	Trigonella foenum-graecum
Uva spina	Ribes uva-crispa
Frutti della passione	Passiflora edulis
Papaie	Carica papaya
Pinoli	Pinus pinca
Lamponi (essiccati)	Rubus idaeus
Ribes rosso (essiccato)	Ribes rubrum

C.1.2. Spezie ed erbe commestibili:

Pimento	Pimenta dioica
Cardamomo	Fructus cardamomi (minoris) (malabariensis) Elettaria cardamomum
Cannella	Cinnamomum zeylanicum
Chiodi di garofano	Syzygium aromaticum
Zenzero	Zingiber officinale
Semi di rafano	Armoracia rusticana
Galanga minore	Alpinia officinarum
Crescione acquatico	Nasturtium officinale

C.1.3. Prodotti vari

Alghe

C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b):

C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

Cacao	Theobroma cacao
Cocco	Cocos nucifera
Olivo	Olea europaea
Girasole	Helianthus annuus

C.2.2. Zuccheri; fecola e amido; altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

Zucchero di barbabietola
Fruttosio
Cialde di riso
Amido di riso e granturco ceroso

C.2.3. Prodotti vari

Curry composto di

— Coriandolo

Coriandrum sativum

— Senape

Sinapis alba

— Finocchio

Foeniculum vulgare

— Zenzero

Zingiber officinale

Proteina di piselli

Pisum spp.

Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

C.3. Prodotti di origine animale:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura

Latticello in polvere

Gelatina

Miele

Lattosio

Siero di latte disidratato "herasuola"
